



INDIVIDUO E COLLETTIVITÀ: TRA AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

Lezioni della Scuola di
Cittadinanza Torino-Cuneo 2022

A CURA DI
LUCA IMARISIO
GIORGIO SICHERA
GIORGIO SOBRINO



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

**INDIVIDUO E COLLETTIVITÀ:
TRA AUTONOMIA E
RESPONSABILITÀ**

A CURA DI

**LUCA IMARISIO
GIORGIO SICHERA
GIORGIO SOBRINO**

*Lezioni della Scuola di Cittadinanza 2022
Torino-Cuneo*

NOTICE OF COPYRIGHT

Individuo e collettività: tra autonomia e responsabilità edited by Luca Imarisio, Giorgio Sichera, Giorgio Sobrino is licensed under CC BY-ND 4.0.



IN COPERTINA: FOTOGRAFIA TRATTA DA GETTY IMAGES

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO | UNIVERSITY OF TURIN

Collane@UniTO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO



Università di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza

A CURA DI | EDITED BY

Luca Imarisio – Giorgio Sichera - Giorgio Sobrino

Maggio 2023, Torino | Università degli Studi di Torino

ISBN 9788875902513

INDICE

Introduzione al volume.....ii

Lezioni della Scuola di Cittadinanza 2022

Primo incontro

La via italiana alla laicità tra giusto procedimento e conformità ai principi dell'ordinamento giuridico, di Roberto Cavallo Perin 8

L'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole: la laicità tra autonomia e responsabilità, di Anna Maria Poggi.....17

Brevi note sui simboli religiosi nelle scuole: per una laicità forte nel segno della democrazia e del pieno sviluppo della persona, di Alessandra Algostino 24

L'educazione civica: appunti sulla legge n. 92 del 2019 e sui docenti che possono essere coinvolti, di Eva Desana 36

Forme di presenza del fenomeno religioso nella scuola pubblica. I riti e l'abbigliamento religioso, di Maria Chiara Ruscazio..... 46

Secondo incontro

Paternalismo penale e reati sessuali, di Paolo Caroli..... 59

Responsabilità penale e controllo penale tra liberalismo e paternalismo: le scelte individuali in tema di salute individuale e di fine vita, di Anna Costantini 69

Paternalismo penale e stupefacenti: il delicato confronto tra libertà del singolo e tutela degli interessi della collettività, di Sara Prandi .. 90

Terzo incontro

Digitalizzazione e transizione ecologica, di Rosario Ferrara.....	103
PNRR e transizione energetica, di Anna Porporato.....	106
La transizione digitale della Pubblica Amministrazione nel PNRR: le coordinate del sistema, di Edoardo Ferrero.....	117
Il PNRR tra digitalizzazione e transizione ecologica, di Anna Grignani	130

Quarto incontro

I doveri di solidarietà in materia fiscale: elogio delle tasse, di Francesco Pallante	143
Si fa in fretta a dire progressività, di Enrico Marella	161
La concorrenza fiscale dannosa nell'ordinamento dell'Unione Europea, di Gabriella Perotto.....	183

Quinto incontro

I giovani e la pandemia, di Sonia Bertolini	196
Le <i>soft skills</i> nei percorsi formativi scolastici, di Claudia Rasetti	205

Sesto incontro

Solidarietà e obbligo vaccinale: quale equilibrio?, di Guido Casavecchia, Gustavo Minervini e Giulia Perrone.....	212
---	-----

Settimo incontro

I fattori ESG e la sostenibilità d'impresa nel percorso culturale e normativo europeo e italiano, di Mia Callegari, Eva Desana e Lavinia Palumbo	234
--	-----

Ottavo incontro

L'inserimento nella Costituzione dell'«interesse delle future generazioni» e le sue ricadute sull'istruzione scolastica: aspetti ambientali, "civici" e sociali, di Cristiana Peano e Giorgio Sobrino.....	279
--	-----

Nono incontro

Individuo e collettività nelle istituzioni politiche: tra rappresentanza e libertà di mandato, di Luca Imarisio e Valentina Pazé	321
Parlamentari e gruppi tra trasformismo parlamentare e libertà di mandato, di Federica Pasquini	349

Incontro conclusivo "Confrontarsi col dramma della guerra in Europa: sfide e responsabilità per il mondo dell'informazione e della formazione"

Il paradosso del diritto penale internazionale, di Mario Dogliani....	370
Confrontarsi col dramma della guerra: la prospettiva del Diritto penale internazionale, di Paolo Caroli.....	380
Il rapporto tra istituzioni politiche e confessionali e il loro impatto sui conflitti armati, di Maria Chiara Ruscazio	388

L'Unione Europea e la guerra in Ucraina, di Alberto Miglio.....	397
Il dramma della guerra in Europa: spunti di riflessione, di Francesco Pallante	403
Gli autori.....	411

INDIVIDUO E COLLETTIVITÀ:
TRA AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

INCONTRO X- TAVOLA ROTONDA:
CONFRONTARSI COL DRAMMA DELLA GUERRA IN EUROPA

Confrontarsi col dramma della guerra: la prospettiva del Diritto penale internazionale

di Paolo Caroli

Ricercatore in Diritto penale
Università degli Studi di Torino

Grazie della possibilità di essere qui oggi. Io porto una prospettiva un po' diversa, quella del diritto penale. Tutto il mio percorso accademico si è concentrato anche sul diritto penale internazionale, che improvvisamente ha incontrato l'interesse anche di penalisti più tradizionalisti; lo hanno scoperto adesso, mentre interessava meno quando si parlava di stati africani. Ora siamo diventati popolari, permettetemi questa battuta...

Vorrei partire, però, dall'uso del diritto penale nella preparazione del conflitto, che è un argomento altrettanto interessante, poiché questo conflitto non nasce dall'oggi al domani. Negli ultimi 15 anni il diritto, anche penale, è stato arma di una guerra valoriale fra la Russia e alcune ex Repubbliche sovietiche - Ucraina *in primis* -, che ha preceduto quella effettiva. Del resto, il diritto penale è uno strumento rozzo, con un esito binario, e si presta facilmente a lanciare messaggi, a costruire confini etici, compreso quello fra noi e i nemici. Questa guerra preventiva si è combattuta in primo luogo sulla memoria della

Seconda guerra mondiale.¹ A dire il vero, fu la Ue la prima a utilizzare il diritto e le cosiddette *leggi memoriali*² come strumento di costruzione e tutela della memoria storica. Certo, in quel caso la memoria della Shoah aveva una funzione diametralmente opposta, inclusiva, come momento fondante di un patto etico alla base della nuova unità di un'Europa per secoli sconvolta dai conflitti. Le esperienze russa ed estereuropea, tuttavia, dimostrano che la memoria storica veicolata dalla legge può svolgere la funzione opposta.

Sul fronte russo, Putin ha usato il mito della "Grande guerra patriottica" per rifondare una Russia distrutta dal 1989. Tale mito ha una forte dimensione internazionale, perché il ruolo decisivo della Russia nella vittoria sul nazismo le conferisce il diritto ad un riconoscimento universale, come pacificatrice, e una legittimazione alla conseguente occupazione. Una legge del 2014 punisce con la reclusione, *inter alia*, la «negazione di fatti» relativi alle azioni dell'Armata Rossa durante la guerra e la «dissacrazione dei simboli della gloria militare» (tema centrale per il Donbass). Parallelamente, il nuovo articolo 354-I punisce la «riabilitazione del nazismo» a mezzo della negazione/approvazione dei fatti stabiliti dal Tribunale di Norimberga, nonché la diffusione di informazione false sulle attività dell'Urss durante la guerra. Si punisce inoltre la «pubblica distribuzione di informazioni che esprimono manifesta mancanza di rispetto alla società in relazione ai giorni di gloria militare della Russia e alle giornate commemorative associate alla difesa della Patria ovvero gli insulti pubblici ai simboli della gloria militare della Russia». Sono poi interventi legislativi tesi a criminalizzare l'uso pubblico dei simboli nazisti. Nella prassi giudiziaria, però, tali simboli vanno a includere anche i gruppi paramilitari ucraini che negli anni

¹ Al riguardo si rimanda all'essenziale lavoro N. Kaposov, *Memory Laws, Memory Wars*, Oxford, OUP, 2017.

² Cfr. U. Belavusau - A. Gliszczynska-Grabias (a cura di), *Law and Memory: Towards Legal Governance of History*, Cambridge, CUP, 2017; E. Fronza, *Memory and Punishment. Historical Denialism, Free Speech and the Limits of Criminal Law*, Den Haag, Asser Press, 2018.

Quaranta si sono opposti ai sovietici. La riforma costituzionale del 2020 ha poi introdotto nella Costituzione un nuovo articolo 67.1, che recita: «a) La Federazione Russa, unita da una storia millenaria, conserva la memoria dei nostri antenati che ci hanno trasmesso i nostri ideali e la nostra fede in Dio, così come la continuità nello sviluppo dello Stato russo, oltre a riconoscere l'unità statale storicamente stabilita. b) La Federazione Russa onora la memoria dei difensori della Patria, assicura la protezione della verità storica. Non è consentito diminuire il significato dell'impresa del popolo nella difesa della Patria». Le politiche memoriali di Putin attraverso il diritto sono speculari a quelle di Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Polonia, senza menzionare le battaglie nella rimozione/erezione di monumenti e nell'organizzazione dei musei sul conflitto mondiale. In particolare l'Ucraina da 15 anni è vittima, da un lato, della mitologia dell'impero sovietico/russo e, dall'altro, della narrazione dei nazionalisti ucraini, che leggono la storia del Paese come una perenne lotta per l'indipendenza contro il nemico russo, mettendo nell'ombra molte pagine oscure del movimento nazionalista.

La contro-offensiva ucraina inizia con la presidenza di Viktor Juščenko, cui si deve la battaglia, nazionale e internazionale, per il riconoscimento del cosiddetto *holodomor* come genocidio. Ecco che il diritto penale internazionale, come «etichetta» dall'efficace forza comunicativa, fa il suo ingresso nella guerra memoriale e lo fa con quel crimine che più di tutti si presta a distorsioni, a battaglie fra gruppi di vittime, alla sofferenza come catalizzatore di identità nazionaliste: il genocidio. Juščenko ottenne anche una dichiarazione del Parlamento europeo, che però attribuisce all'*holodomor* un'etichetta penale internazionale che l'opinione pubblica considera di "serie b": crimine contro l'umanità. In questo, la battaglia dell'Ucraina non è dissimile da quella di altre ex Repubbliche sovietiche, dalla Polonia in relazione al massacro di Katyn sino alla Lituania, che di recente ha ottenuto di vedere qualificata come genocidio, addirittura dalla Corte europea dei Diritti

umani, la repressione sovietica subita. Una legge ucraina del 2006 riconosce *l'holodomor* come genocidio, ma Juščenko non riuscì a sanzionarne penalmente il negazionismo. Dopo varie proposte di leggi memoriali presentate sia dai nazionalisti sia dai filo-russi, è con le 4 leggi cosiddette di «decomunizzazione» del 2015 che l'Ucraina rinnega il paradigma memoriale russo. Di queste, una condanna i regimi totalitari comunisti e nazisti in Ucraina e criminalizza la produzione e la diffusione dei loro simboli e della loro propaganda; due leggi commemorano, rispettivamente, i combattenti per l'indipendenza dell'Ucraina nel XX secolo e la vittoria sul nazismo, e una legge garantisce l'accesso agli archivi degli organi repressivi dell'era sovietica. Scompaiono gli elementi sgradevoli e si glorificano gli eroi antisovietici dell'epoca della guerra, come Stepan Bandera, senza riconoscerne l'implicazione nell'Olocausto degli ebrei ucraini.

Dalla prospettiva italiana è interessante notare come oggi entrambi gli schieramenti squalifichino il nemico appellandolo con l'etichetta «fascista» e presentando sé stessi come liberatori antifascisti (i russi) o come eredi dei partigiani che cantano *Bella ciao* (gli ucraini). Il nazionalismo di Putin, che ha preparato il conflitto, non si fonda solo sulla memoria storica, ma anche sul conservatorismo culturale, di cui emblematica è la legge cosiddetta "anti-propaganda gay" del 2013. Così come le leggi memoriali hanno poco a che fare con la Seconda guerra mondiale, così tale legge (pur colpendo i cittadini Lgbt), nelle motivazioni reali non si spiega con l'orientamento sessuale, bensì con la geopolitica e la costruzione di una nuova bipartizione ideologica fra Est e Ovest. Sul piano geopolitico, i diritti Lgbt (o la loro negazione) sono la nuova cortina di ferro: laddove Occidente e Russia non si possono più contrapporre sulla base di un differente modello economico o sociale, subentrano i diritti Lgbt, che da un ventennio l'Occidente ha eletto come bandiera della civiltà. L'esempio più lampante ci viene da Israele, che da anni promuove nel mondo la sua apertura alla popolazione Lgbt e che dai suoi critici - i sostenitori della teoria del *Pink Washing* - viene accusata di utilizzarli per

trasformarli nell'*unico* parametro dei diritti umani, quale «asso pigliatutto» a fronte di ogni critica alle sue politiche nei territori palestinesi. Del resto, il rispetto dei diritti Lgbt segna un confine fra Israele e i Paesi arabi. Non stupiscono, quindi, le dichiarazioni del Patriarca di Mosca, che giustifica la guerra in corso con il pericolo della “propaganda gay”. Per converso, l'Ucraina degli ultimi anni vede una crescente visibilità della sua comunità Lgbt, incluso l'immediato sostegno di Zelens'kyj, dopo la sua elezione, al Gay Pride del 2019.

Tutto questo prima del conflitto.

Voglio ora darvi qualche dato e qualche chiarimento, molto semplificato e generale, su quello che il diritto penale può fare oggi a fronte della guerra. I media spesso fanno confusione tra diritto internazionale e diritto penale internazionale. Premessa essenziale: il diritto internazionale si occupa della responsabilità degli Stati, mentre il diritto penale internazionale³ si occupa della responsabilità degli individui per i cosiddetti crimini internazionali, che sono poi quattro nella competenza della Corte Penale Internazionale: crimini di guerra, contro l'umanità, genocidio e crimini di aggressione. Quindi la Corte Penale Internazionale è chiamata a chiarire se degli individui possano aver commesso dei crimini internazionali; non a riconoscere la ragione o il torto di una delle due parti nel conflitto. Si potrebbe ipotizzare, in astratto, l'avvio dei procedimenti nei confronti di russi o di ucraini, a prescindere da come si voglia inquadrare il conflitto. La Russia, tuttavia, non è parte della Corte Penale Internazionale, che nasce sull'onda dell'entusiasmo dopo la fine della Guerra Fredda, quando si pensava che il crollo del mondo suddiviso in due bocchi potesse portare a un ordine globale unitario, con gli USA come cane da guardia del rispetto dei diritti umani nel mondo, e quindi con questa Corte che potesse avere tutti gli Stati del mondo parte, e

³ Per tutti E. Amati, M. Costi, E. Fronza, P. Lobba, E. Maculan, A. Vallini, *Introduzione al diritto penale internazionale*, IV ed., Torino, Giappichelli, Torino, 2020.

sorvegliare sull'individuale commissione di crimini internazionali. Si tratta del primo tribunale penale internazionale pensato nel rispetto dei principi fondamentali del diritto penale: le norme non si applicano retroattivamente e la Corte non è imposta dall'esterno, come avveniva per il Tribunale di Norimberga o per quelli per l'ex-Jugoslavia e il Ruanda: sono gli stessi Stati che volontariamente accettano la giurisdizione della Corte, ossia di sottoporre i propri cittadini a questa giurisdizione e di rendere vincolanti per i cittadini le norme dello Statuto della Corte. Purtroppo però, questo entusiasmo di fine anni '90 è svanito ben presto, a cominciare dal fatto che i principali attori della scena internazionale (USA, Russia, Israele, India, Cina) non sono diventati parte dello Statuto della Corte, che si è trovata a giudicare esclusivamente criminali africani.

Per quanto riguarda il caso ucraino, c'è una peculiarità nata dal fatto che l'Ucraina non è Stato parte della Corte, ma ne ha accettato la giurisdizione, prima dell'avvio del conflitto. E quindi, poiché uno dei criteri per determinare la competenza della Corte è il *locus commissi delicti*, la Corte potrebbe essere competente a giudicare crimini commessi sia da ucraini che da russi sul territorio ucraino. Questa giurisdizione è limitata a tre dei quattro crimini presenti nello Statuto: crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Per il crimine di aggressione, invece, vigono dei criteri particolari: riassumendo, non essendo la Russia Stato parte, per questo crimine non c'è la giurisdizione della Corte. Si sta discutendo se sia possibile attivare un Tribunale *ad hoc*, ma è abbastanza problematico, perché gli altri tribunali *ad hoc* sono stati istituiti dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ove la Russia ha diritto di veto.

Resta però la giurisdizione per gli altri tre crimini, con una peculiarità pratica: la Corte non ha un esercito, una forza di polizia che può poi fisicamente andare a prendere gli imputati (lo abbiamo visto nel caso di Al-Bashir, ex presidente del Sudan, che ha ricevuto un provvedimento di arresto, ma nessuno lo ha mai consegnato alla Corte Penale Internazionale). Quindi, senza una collaborazione degli

Stati, è difficile immaginare che la Corte possa nei fatti giudicare cittadini russi pur avendo la giurisdizione, non essendo ammesso il processo contumaciale. Oggi è stata aperta un'indagine *motu proprio* dal Procuratore, suffragata poi dal *referral* di vari Stati; c'è un'attività di raccolta delle prove senza precedenti nel diritto penale internazionale, perché non solo le autorità ucraine stanno raccogliendo le prove, ma l'UE ha anche fornito un supporto logistico. Potete immaginare quanto sia complicato in un contesto bellico, con crimini di massa, raccogliere delle prove che possano poi avere valore in un Tribunale. Anche una foto scattata da uno *smartphone*, se non ci sono i dati precisi della geo-localizzazione, degli strumenti che consentono di verificare la veridicità di quella foto, non ha valore probatorio. Potete quindi immaginare l'estrema difficoltà.

Parallelamente alla Corte penale internazionale, va detto che ci sono diversi procuratori ucraini che si stanno attivando; non hanno ancora aperto processi, ma hanno aperto indagini e quindi ci potrebbe essere anche un ruolo delle Corti ucraine sulla base del principio di territorialità. Infine, ci sono alcuni Stati, primo fra tutti la Germania, che prevedono per i crimini internazionali un criterio di attribuzione della giurisdizione che si chiama di "giurisdizione universale": per crimini di una determinata gravità, con un certo margine discrezionale del Pubblico Ministero, le Corti tedesche sono competenti anche se non sono stati commessi sul territorio tedesco e non ci sono degli autori tedeschi o vittime tedesche. Qualche mese fa, un tribunale tedesco ha emesso per la prima volta una sentenza di condanna in reazione a crimini commessi da alcuni esponenti del regime di Assad in Siria.⁴ Molte organizzazioni di vittime di crimini commessi in varie parti del mondo si stanno rivolgendo alle Corti

⁴ Per informazioni sul processo di Coblenza ai criminali siriani, cfr. <https://www.ecchr.eu/thema/syrien/>; sul funzionamento della giurisdizione universale in Germania, per tutti J. Geneuss, *Völkerrechtsverbrechen und Verfolgungsermessens. § 153f StPO im System völkerrechtlicher Strafrechtspflege*, Baden Baden, Nomos, 2013.

tedesche.⁵ Chi ha qualche anno in più ricorderà che questo meccanismo esisteva in passato in Spagna, e sulla base di questo meccanismo si è processato Adolfo Scilingo, argentino, per crimini commessi durante la dittatura, e si è tentato nel '98 di processare il generale Augusto Pinochet.⁶ Infine, ci può essere un ruolo anche per l'Italia, che pur non prevede questo meccanismo. In base all'art. 8 c.p, per i delitti politici commessi dallo straniero all'estero, nel caso in cui ci fosse la presenza del reo sul territorio dello Stato, sarebbe possibile immaginare un intervento delle Corti italiane. C'è, infatti, una parziale apertura alla giurisdizione universale per i delitti politici commessi all'estero, tra i quali rientrerebbero ovviamente anche i crimini internazionali.

⁵ Cfr. L. Morris, *Why Germany is becoming a go-to destination for trials on the world's crimes*, in *The Washington Post*, 6.03.2021.

⁶ Cfr. M. Ollé Sesé, *La aplicación del derecho penal internacional por los tribunales nacionales*, in A. Gil Gil - E. Maculan (a cura di), *Derecho penal internacional*, 2° ed., Madrid, Dykinson, 2019, 145 ss.; N. Roht-Arriaza, *The Pinochet Effect: Transnational Justice in the Age of Human Rights*, Philadelphia, UPP, 2005